



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) TUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) SEMERARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) DI RIENZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) POSITANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ANDREA TUCCI

Seduta del 29/09/2020

FATTO

Il ricorrente rappresenta di aver stipulato due contratti di finanziamento con l'intermediario, l'uno contro cessione del quinto (n. ***036) il 2/10/2012 e l'altro con delegazione di pagamento (n. ***151) il 5/10/2012, entrambi estinti anticipatamente previa emissione di conteggi estintivi, rispettivamente, del 19/12/2017 e del 20/12/2017. Insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica ai presenti ricorsi, si rivolge all'Arbitro al quale chiede:

- per il contratto n. ***036, il rimborso della somma di € 1.114,35, a titolo di commissione di intermediazione non maturata;
- per il contratto n. ***151, il rimborso della somma di € 1.164,24, a titolo di commissione di intermediazione non maturata;
- le spese di ricorso e gli interessi legali dalla data di ciascun ricorso.

L'intermediario, nelle controdeduzioni, si oppone alle pretese del cliente, eccependo:

- con riferimento al contratto n. ***036:
 - che già in data 16/07/2019 riceveva il ricorso con richiesta da parte del ricorrente di € 1.114,35, a titolo di commissioni di intermediazione, preceduto dal reclamo del 12/01/19, a cui forniva tempestivo riscontro, confermando la correttezza del conteggio estintivo e procedendo al ristoro di € 758,00 a titolo di rimborso quote insolute;
 - la natura *up-front* delle commissioni di intermediazione, non soggette a maturazione nel tempo in quanto la propria rete distributiva svolge solo attività prodromiche alla



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

conclusione del contratto come chiarito nelle condizioni generali dello stesso (cita a sostegno precedenti ABF). In particolare, precisa che la sua rete distributiva “*non svolge alcuna attività posteriore alla conclusione del contratto*” e che l’importo di € 2.622,00 corrisponde “esclusivamente” alla somma corrisposta all’intermediario del credito intervenuto (produce relativa fattura).

- con riferimento al contratto n. ***151:
 - riguardo all’applicazione della sentenza Lexitor, che secondo la giurisprudenza e l’orientamento dell’Arbitro gli oneri da restituire in sede di estinzione anticipata sono solo quelli soggetti a maturazione nel corso della durata del contratto; quanto detto rileva a maggior ragione per le commissioni d’intermediazione e gli oneri erariali, che sono percepite da un soggetto diverso dal finanziatore; inoltre richiama quanto affermato dalla Tribunale di Napoli, con la sentenza 10489/2019, e dal Tribunale di Monza con sentenza 2573/2019, rispetto alla natura non *self executing* della Direttiva 2008/48 e, di conseguenza, la inapplicabilità della sentenza della CGUE ai rapporti tra privati;
 - la non rimborsabilità delle voci di cui alla lett. B e C del contratto (relative alle commissioni di intermediazione e alle spese di attivazione), in quanto integralmente maturate all’atto di perfezionamento del contratto, come chiarito nelle condizioni generali dello stesso. In particolare, quanto alle commissioni di intermediazione, precisa che la sua rete distributiva “*non svolge alcuna attività posteriore alla conclusione del contratto*” e che l’importo di € 2.494,80 corrisponde “esclusivamente” alla somma corrisposta all’intermediario del credito intervenuto (produce relativa fattura).

Tanto premesso, l’intermediario chiede il rigetto dei ricorsi.

In sede di repliche, il ricorrente rappresenta che le commissioni di intermediazione sono state trattenute dall’intermediario e che la società indicata dalla resistente quale intermediario del credito, con particolare riferimento al contratto n.***036, “*non è un agente in attività finanziaria né un mediatore creditizio*”. L’onere posto a carico del consumatore non può, pertanto, essere considerato una provvigione.

Ritiene applicabile al caso di specie la sentenza Lexitor, che stabilisce il rimborso secondo il metodo di calcolo “*pro-rata temporis*”.

DIRITTO

Il Collegio dispone, innanzi tutto, la riunione dei ricorsi, in ragione della riscontrata connessione soggettiva e oggettiva.

Ciò posto, si osserva, preliminarmente, che, in data 16/07/2019, il ricorrente ha presentato due ricorsi, aventi ad oggetto identici contratti, nei confronti di altro intermediario, capogruppo del gruppo bancario cui appartiene l’intermediario odierno resistente. Questo Collegio, con decisione n. 3207/20, ha respinto i suddetti ricorsi, riconoscendo il difetto di legittimazione passiva dell’intermediario capogruppo, senza pronunciarsi nel merito.

Al riguardo, il Collegio richiama la decisione del Collegio di Coordinamento, n. 898/14, nella quale è stato chiarito che “*nonostante la ritenuta operatività anche per il procedimento dinanzi all’ABF del principio del divieto del bis in idem, la natura meramente procedimentale del precedentemente intervenuto provvedimento, con il conseguente mancato esame del merito della vertenza, rende ammissibile la riproposizione del ricorso (...)*”.



Nel merito, il Collegio richiama il proprio costante orientamento, secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del finanziamento: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui:

- *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”.* Ciò in quanto *“le sentenze interpretative della CGUE, per unanime riconoscimento (v., ex multis, Cass. n.2468/2016; Cass.,5381/2017), hanno natura dichiarativa e di conseguenza hanno valore vincolante e retroattivo per il Giudice nazionale (non solo per quello del rinvio, ma anche per tutti quelli dei Paesi membri della Unione, e pertanto anche per gli Arbitri chiamati ad applicare le norme di diritto)”.* Siffatta interpretazione si impone nelle fattispecie soggette *“sia all'art.121, comma 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito in piena aderenza all'art.3 della Direttiva, sia all'art.125 sexies TUB che, dal punto di vista letterale, appare a sua volta fedelmente riproduttivo dell'art.16 par.1 della stessa Direttiva”;*
- *“Priva di giuridico fondamento”* si rivela l'opinione che sostiene una presunta *“inapplicabilità della Direttiva ai ricorsi riconducibili all'art.125 sexies TUB [...], per la semplice ragione che la stessa [Direttiva], lungi dal risultare inattuata o parzialmente recepita, è stata compiutamente trasposta nell'ordinamento interno. Non si versa in definitiva nel caso di scuola di una norma nazionale (l'art.125 sexies TUB) disapplicabile dal giudicante in parte qua (per quanto attiene cioè alla retrocedibilità dei costi up front) per incompatibilità con il diritto comunitario (l'art.16 della direttiva, secondo la interpretazione datane dalla CGUE) e di conseguente limitazione del diritto dei consumatori a invocare l'applicazione di una direttiva autoesecutiva (relativamente alla retrocessione dei costi up front) nei soli rapporti verticali (con conseguente azionabilità limitata di una pretesa risarcitoria verso lo Stato per parziale attuazione della Direttiva), trattandosi invece, giova ancora ribadirlo, di una norma nazionale perfettamente recettiva della Direttiva stessa e perciò operante nei rapporti orizzontali di prestito tra clienti e banche”.*
- *“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”.*

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front*, il Collegio ritiene di doversi conformare a quanto deciso, in proposito, nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che *“il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la*



principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento” valutando inoltre che “non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell’Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”.

Nel caso di specie, il Collegio accerta, in relazione a entrambi i contratti, la natura up front delle commissioni di intermediazione, in quanto remunerative esclusivamente di attività precontrattuali.

Il Collegio accerta, pertanto, il diritto del ricorrente al rimborso, sulla base dei seguenti prospetti, che tengono conto dei rimborsi effettuati, di cui vi sia evidenza in atti:

Contratto *036**

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	64
rate residue	56

TAN ▶	8,29%
-------	-------

% restituzioni	
- in proporzione lineare	46,67%
- in proporzione alla quota	25,10%

n/c	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
○	commissione d'intermedia (up front)	€ 2.622,00	€ 1.223,60	€ 658,15			€ 658,15
○			€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00
○			€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00
○			€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00
○			€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00
○			€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00
<i>rimborsi senza imputazione</i>							€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 658,15
interessi legali	si

Contratto *151**

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	64
rate residue	56

TAN ▶	8,97%
-------	-------

% restituzioni	
- in proporzione lineare	46,67%
- in proporzione alla quota	25,34%

n/c	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
○	commissione d'intermedia (up front)	€ 2.494,80	€ 1.164,24	€ 632,29			€ 632,29
○			€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00
○			€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00
○			€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00
○			€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00
○			€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00
<i>rimborsi senza imputazione</i>							€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 632,29
interessi legali	si



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Non meritevole di accoglimento è la richiesta di refusione delle spese di assistenza professionale, in ragione della natura seriale della controversia.

P.Q.M.

Il Collegio, previa riunione dei ricorsi, in parziale accoglimento degli stessi, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 1.290,44, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 40,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

BRUNO DE CAROLIS